

R.G. XYZ/2022**TRIBUNALE DI CATANIA****Quarta sezione civile****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. XYZ/2022

promosso da

BANCA XYZ, C.F. XYZ, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVV. XYX, ed elettivamente domiciliata in XYZ;

appellante**contro**

CONSUMATORE XYZ, C.F. XYZ, rappresentato e difeso dall'AVV. XYZ, ed elettivamente domiciliato in XYZ;

appellato

avente ad oggetto: appello – contratto di finanziamento – recesso anticipato – art. 125 *sexies* t.u.b. – costi *recurring* e *up front*.

All'udienza del 07.02.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, cui si rinvia, ed il procedimento è stato posto in decisione, con l'assegnazione di termini *ex art* 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da BANCA XYZ nei confronti della sentenza n. 335/2021 emessa dal Giudice di pace di Acireale, con cui, all'esito del giudizio promosso contro la stessa da CONSUMATORE XYZ, l'odierna appellante è stata condannata a pagare la somma di euro 705,17, oltre interessi, nonché euro 750,00 oltre accessori per spese di giudizio.

I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riassunti nei termini seguenti: CONSUMATORE XYZ ha stipulato in data 25.10.2012 con l'istituto appellante il contratto di finanziamento n. 9018199 per un capitale pari a euro 37.080,00, da restituirsi in 120 rate mensili da 309,00 euro ciascuna; il mutuatario ha richiesto l'estinzione anticipata del contratto a far data dal 30.06.2016 e, dopo aver ricevuto il conteggio estintivo dalla società erogante, ha pagato il debito residuo di euro 19.728,06; successivamente CONSUMATORE XYZ ha adito il Giudice di pace di Acireale e

ha chiesto dichiararsi la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della clausola n. 8 del contratto, in quanto vessatoria per violazione dell'art. 33 codice del consumo, nonché accertarsi il proprio diritto al rimborso della quota parte non maturata delle clausole commissionali di cui alle lettere C) (“*spese di istruttoria*”) e D) (“*commissioni rete distributiva*”) del contratto di finanziamento, per l'importo totale di euro 705,71.

BANCA XYZ si è costituita in primo grado, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate, precisando che nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese di istruttoria in quanto spese *up front*, mentre, con riferimento alle commissioni rete distributiva, la società aveva già corrisposto all'attore euro 297,37, come quota non maturata di quella parte da considerarsi “*oneri recurring*”, osservando altresì che la restante parte – attinente, invece, alle commissioni di intermediazione – non è ripetibile, in quanto di natura *up front*.

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha integralmente accolto le domande di parte attrice e, accertata la nullità per vessatorietà della clausola del contratto che esclude il diritto del mutuatario al rimborso nel caso di estinzione, ha condannato BANCA XYZ al pagamento in favore dell'attore di euro 705,17, oltre interessi, nonché euro 750,00 oltre accessori per spese di giudizio.

BANCA XYZ ha proposto appello e, premesso di aver già pagato all'appellato euro 705,17 per sorte capitale ed euro 887,20 al difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha dedotto in ordine alla validità dell'art. 8 del contratto. La società appellante ha inoltre dedotto in ordine all'inapplicabilità della sentenza emessa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-383/18 (c.d. *Lexitor*); ha altresì contestato l'erronea interpretazione del nuovo testo dell'art. 125*sexies* t.u.b., l'erroneità del metodo applicato per il calcolo delle somme da rimborsare (essendo stato escluso il criterio pattizio della curva degli interessi) e la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella quantificazione delle spese di lite; ha pertanto chiesto disporsi la restituzione di quanto già incassato dall'appellato quale sorte capitale e di quanto ricevuto dal difensore, anticipatorio ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a titolo di spese di giudizio.

BANCA XYZ ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni:

“1) integralmente riformare la sentenza impugnata, n. 335 del 18-30 luglio 2021, emessa dal Giudice di Pace di Acireale (...) ritenendo e dichiarando: a) che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere vessatoria la valida clausola di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento n. 9018199 del 25.10.2012; b) in forza del nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB, come sostituito dall'art. 11 octies, comma 1, lettera c) del d.l. n. 73/2021, come convertito dalla legge 106 del 23.07.2021, e dell'art.11 octies, comma 2 del d.l. appena citato, che irrilevante è, nel caso di specie (che verte su un contratto di finanziamento anteriore alla detta novella, siglato il 25.10.2012), la c.d. sentenza Lexitor; c) che, in particolare, per disposizione espressa di legge (art.11 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, come convertito dalla legge 106 del 23.07.2021), l'estinzione anticipata di contratti sottoscritti prima della entrata in vigore della stessa (qual è quello siglato dall'appellato) non comporta la riduzione 'di tutti i costi', ma solo 'dei costi dovuti per la vita residua del contratto', ossia, secondo la terminologia delle 'norme

secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti' (anch'esse da applicare per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 11 octies del d.l. n. 73/2021), dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front; d) in ogni caso, che la sentenza Lexitor non spiega efficacia nel nostro ordinamento, atteso che: d.1) le direttive europee e, quindi, anche le sentenze che le interpretano, ex art. 288 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non hanno efficacia diretta (c.d. orizzontale) nei rapporti tra privati; d.2) l'art. 125 sexies, comma 1, TUB (nel testo previgente) non tollera nessuna interpretazione che si adegui a quella che, dell'art. 16 § 1 della direttiva n. 2008/48/CE, ha fornito la sentenza Lexitor, pena la violazione dell'art.12 Preleggi e dei principi costituzionali e comunitari del legittimo affidamento e della certezza del diritto; f) alla luce della struttura e delle clausole del contratto siglato tra il CONSUMATORE XYZ e ISP il 25.10.2012, BANCA XYZ non è tenuta a restituire nessuna cifra ulteriore né a titolo di commissioni rete distributiva né per spese di istruttoria; 2) per l'effetto, respingere in toto le domande del CONSUMATORE XYZ e, conseguentemente: 1) condannare lo stesso alla refusione, in favore di ISP, delle spese processuali del primo grado di giudizio, nonché del presente grado di appello; 2.2) ordinare al CONSUMATORE XYZ di restituire alla Banca la somma di € 705,17, che quest'ultima ha provveduto a pagare a seguito della sentenza oggi impugnata (cfr. doc.5), nonché (ordinare) all'avv. XYZ di restituire l'importo di € 887,20 corrispostogli a titolo di spese legali e spese vive sostenute (cfr. doc.4); 3) solo in subordine rispetto a quanto richiesto nei superiori punti 1) e 2) delle presenti conclusioni, per la denegata e contestata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale facente funzione di appello dovesse disattendere le superiori richieste: 3.1) in forza di quanto dedotto sub paragrafo 4, dando atto della erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, del metodo pro-rata temporis, adottare, invece, ai fini del conteggio del rimborso dovuto, il criterio della curva degli interessi, statuendo, così, che errata è la cifra riconosciuta dal Giudice di Pace di Acireale, pari a € 705,17, essendo, invece, corretta la minore somma di € 398,76; 3.2) riformare la sentenza appellata in materia di spese di giudizio, applicando correttamente i criteri seguiti di cui al D.M. 55/2014 (range 'fino a € 1.100,00', senza fase istruttoria, perché non svoltasi), liquidare i compensi in misura decisamente inferiore, ovvero in € 134,00 oppure in € 436,00, oltre accessori, condannando il procuratore antistatario del CONSUMATORE XYZ, avv. XYZ, a restituire la differenza".

CONSUMATORE XYZ si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.

In particolare, l'appellato ha eccepito: l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte di giustizia UE emessa in data 11.09.2019 sul caso *Lexitor*, con conseguente rimborsabilità sia degli oneri *recurring* che di quelli *up front*; la quantificazione del rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*; l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125sexies t.u.b. nella formulazione attuale; la nullità della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto, in quanto vessatoria ai sensi dell'articolo 33 codice consumo; la ripetibilità sia delle spese di istruttoria sia della quota parte delle commissioni di rete, entrambi oneri *recurring*.

CONSUMATORE XYZ ha dunque formulato le seguenti conclusioni:

“In via principale, confermare integralmente la sentenza appellata n. 335/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale in data 30.07.2021; coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la sentenza n. 335/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale in data 30.07.2021”.

Così ricostruiti il procedimento, le domande ed eccezioni delle parti, l'appello deve ritenersi parzialmente fondato, per i motivi che seguono.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese di istruzione e delle commissioni rete distributiva a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, le somme richieste sono dovute al cliente; occorre prendere le mosse dall'esame del quadro giurisprudenziale e normativo delineatosi al riguardo tra il 2019 ed il 2023.

Sul tema sono infatti intervenute le due pronunce Corte di giustizia UE, 11.09.2019, C-383/2018 (sentenza *Lexitor*) e Corte costituzionale, 22.12.2022, n. 263, nonché le disposizioni contenute, in un primo momento, nell'art. 1, comma *1bis* d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10.08.2023, n. 103, e, in un secondo momento, l'art. 27 del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.10.2023, n. 136 (nella giurisprudenza di codesto Ufficio, si vedano, tra le altre, le sentenze Tribunale Catania, Sez. IV, emesse nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 15522/2021 e 2467/2020).

Ai fini della decisione, occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125^{sexies} t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d. lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, norma, si osserva sin da ora, direttamente applicabile soltanto ai contratti conclusi dopo il 25.07.2021. In particolare, il comma I della summenzionata norma stabilisce quanto segue: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.*

Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125 comma II t.u.b., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, al tempo vigente, stabiliva quanto segue: *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.* Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento *ante tempus* e prevedeva che detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.

Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come già accennato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il citato art. 125*sexies*. Pertanto, è pacifico che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico; il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “*costo totale del credito*”.

A tal riguardo, deve farsi riferimento all’art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “*costo totale del credito*” s’intendano “*tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte*”, e all’art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “*indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*”.

Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca d’Italia sia l’Arbitro Bancario e Finanziario.

La Banca d’Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125*sexies* t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell’estinzione del finanziamento (c.d. costi *recurring*), con esclusione del rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi *up front*).

In particolare la Banca d’Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che “*l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata*”, che “*la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l’importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l’impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione*”, che è richiesto “*uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza*” e che “*è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la*

prestazione della garanzia ‘non riscosso per riscosso’ in favore dei soggetti ‘plafonanti’, ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).

In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell’Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui *“nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l’effettiva natura preliminare o continuativa; iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; iv) l’importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)”* (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, ABF Collegio di Coordinamento, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).

Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza *Lexitor*), con la quale la Corte ha dichiarato che l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi *up front* (prima non rimborsabili) e costi *recurring* (da sempre ripetibili).

La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*; *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*; *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*; *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Va precisato che con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*), intervenuta nelle more di questo giudizio (ed oggetto di disamina da parte dell'istituto appellante nella comparsa conclusionale) la Corte di giustizia UE ha affermato quanto segue: *“L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”*. Sebbene una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza *Lexitor*, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso *Lexitor* e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi *recurring* che i costi *up front*), in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso *Unicredit Bank Austria* e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla

durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza "PIES" previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.

Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 *octies* comma II del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.

La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. *Lexitor*.

Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1 comma *1bis* del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che *"all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»"*.

Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso (nonostante l'inciso iniziale: *"nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea"*), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i *"costi sostenuti per la conclusione dei contratti"*; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27 (rubricato *"Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo"*) del d.l.

10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: *“all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”*.

In tale ultima norma non appare il riferimento all’irripetibilità degli oneri *up front* (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito; tuttavia, il rinvio alle *“disposizioni”* dell’art. 125sexies t.u.b. *“vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”* fa propendere per un’applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi *up front*.

In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che – senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate – ha affermato il seguente principio di diritto: *“L’art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”*. La Suprema Corte ha chiarito che *“dall’esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell’ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all’art. 125 sexies del TUB”* e che (pur nella vigenza dell’art. 125 t.u.b.) *“anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”*.

Consegue ai superiori principi che l’art. 8 del contratto n. 9018199, par. I, nella parte in cui, in caso di rimborso anticipato, esclude la rimborsabilità degli importi indicati alle lettere C (spese di istruttoria) e par. II, nella parte in cui stabilisce che il rimborso degli importi indicati nella lettera D (commissioni rete distributiva) del prospetto finanziario deve essere effettuata nella misura massima del 60% (prevista dall’allegato *“piano annuale di rimborso interessi e commissioni”*), sono da qualificare come clausole vessatorie ai sensi dell’art. 33 comma II lett. b codice consumo; la norma dispone, infatti, che *“si*

*presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (...) b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista". Tali clausole sono, dunque, nulle ai sensi dell'art. 36 codice consumo, secondo il quale "le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto" (in questo senso, *ex multis*, Cass. civ., Sez. II ord 06.09.2023 n. 25977 sopracitata e già sentenza n. 25977/2023, nonché ABF Napoli, n. 3415/2013).*

Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha diritto ad ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, sia delle commissioni rete distributiva (queste ultime senza l'applicazione del suddetto limite massimo del 60%).

L'obbligo di rimborso riguarda, dunque, anche le commissioni suddette, tra le quali sono ricomprese anche le commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi quale remunerazione per l'attività svolta.

Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125^{sexies} co. III t.u.b. (non applicabile *ratione temporis*) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, *mutatis mutandis*, Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).

Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il *solvens* e l'*accipiens*, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).

Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (*ex multis*, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'*accipiens*, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio coordinamento ABF, n. 6816/2018).

Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche, *mutatis mutandis*, Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza emessa in data 01.06.2024 nel procedimento R.G. 15641/2021).

Passando alla questione del criterio di calcolo del rimborso, va premesso che né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza *Lexitor* e nemmeno la conseguente sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale sia il criterio di conteggio da applicare in caso di rimborso dei costi conseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.

Ne deriva che, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, va applicato il criterio *pro rata temporis* (o criterio del costo ammortizzato), in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra evocati e con l'indicazione contenuta nello stesso art. 125*sexies* co. II t.u.b., che prevede che “*I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”.

Nel caso di specie, per quanto riguarda le spese di istruttoria, considerata la nullità del par. I dell'art. 8, in assenza di specifica previsione contrattuale, esse dovranno essere calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*; per quanto riguarda, invece, le commissioni rete distributiva, esse andranno calcolate secondo il criterio della curva degli interessi (o del c.d. relativamente proporzionale), in quanto previsto dall'art. 8 par. II del contratto (tali commissioni andranno inoltre ristrate per la restante parte del 40%, considerato che il 60% è già stato rimborsato al cliente).

Sul punto va osservato che l'art. 8 del contratto, ritenuto vessatorio ai sensi dell'art. 33 co. II lett. b codice consumo nella parte in cui esclude o limita la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, prevede, per il caso di cui al par. II,

l'applicazione del criterio c.d. della curva degli interessi ai fini del calcolo delle somme oggetto di rimborso anticipato.

Sul punto, in assenza di indicazioni sul punto da parte della normativa e della giurisprudenza europea e costituzionale, ritiene questo Tribunale (in conformità con il precedente costituito da Tribunale Catania, Quarta sezione civile, 12.06.2023, n. R.G. 3311/22) che l'invalidità dell'art. 8 sopra ritenuta deve essere qualificata in termini di nullità parziale, che colpisce solo la disposizione che esclude o limita il diritto al rimborso; rimane al contrario valida la pattuizione contenente lo specifico criterio di rimborso, nel caso di specie mediante applicazione del principio della curva degli interessi, malgrado il criterio legale di rimborso *ex art. 125sexies* t.u.b. sia, in assenza di pattuizione, quello del *pro rata temporis* (*ex multis*, sul carattere generale di quest'ultimo criterio in assenza di pattuizione specifica, Tribunale Torino, 20.03.2023, nonché la costante giurisprudenza di questo Ufficio).

Tale conclusione costituisce applicazione dei principi affermati in tema di nullità parziale dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità di singole previsioni contrattuali, o di parti di esse, non si estende all'intero contratto o a tutta la clausola (come espressamente previsto dall'art. 36 co. I codice consumo), salvo che l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (*ex multis*, Cass. civ., Sez. I, 05.02.2016, n. 2314). Nel caso di specie, il cliente appellato, interessato ad escludere l'applicazione del criterio pattizio, non ha dimostrato tale correlazione necessaria tra la clausola che limita il rimborso e quella che fissa il criterio di calcolo e, dunque, la declaratoria di nullità colpisce la clausola solo nella parte in cui esclude o limita il risarcimento, mantenendosi valida ed efficace tra le parti la pattuizione del criterio applicabile.

Inoltre, deve osservarsi che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del *pro rata temporis* o costo ammortizzato – il nuovo art. 125sexies co. 2 t.u.b. (norma, si ribadisce, applicabile soltanto ai contratti successivi al 25.07.2021, ma che esprime principi applicabili alle estinzioni anticipati di contratti conclusi anteriormente) prevede espressamente che “*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”, con conseguente liceità delle clausole che prevedano un diverso sistema di calcolo e che non siano, in sé sole considerate, vessatorie *ex art. 33* codice consumo.

A sostegno di tale ricostruzione può altresì ricordarsi che parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi quale criterio equitativo generale da applicarsi per i costi *up front*.

Esplicita sul punto la pronuncia Tribunale Torino, Sez. I, 20.03.2023 n. 853, secondo cui “*La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la ‘curva degli interessi’ e il metodo del ‘costo ammortizzato’, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i*

contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (‘vita residua’) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè ‘dovuti per la vita residua’)”.

Anche Corte appello Venezia, 21.03.2023, n. 613 ha affermato che “*quanto al criterio di computo delle quote di costo da restituire, i costi recurring e upfront (...) devono ritenersi assoggettati a procedure di calcolo differenti. Nello specifico: mentre la riduzione spettante per i costi recurring si ottiene con il criterio del ‘pro-rata temporis’, cioè il valore da restituire è proporzionale al numero di rate residue soppresse dall’estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate, la riduzione spettante per i costi upfront in mancanza di una normativa specifica va determinata sulla base di un criterio suppletivo di tipo equitativo, che, analogamente a quanto già previsto dall’Arbitro Bancario Finanziario (si veda la decisione n. 10159/2020), può individuarsi nello stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (nella specie con metodo c.d. ‘alla francese’, e quindi con previsione di rata costante, interessi decrescenti e quota di capitale crescente). In altre parole, la quota da restituire è proporzionale all’ammontare di interessi insiti nelle rate soppresse dall’estinzione rapportato al totale degli interessi*” (in senso analogo Tribunale Napoli nord, 04.02.2022, n. 390, che ritiene valido come criterio equitativo, secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile, anche il canone della curva degli interessi).

Sul punto, deve altresì ribadirsi che la sentenza *Lexitor* non contiene alcuna indicazione sul sistema di rimborso, limitandosi ad enunciare la necessità di adozione di un criterio di riduzione del costo totale del credito in base al principio di proporzionalità, il quale, per le considerazioni appena esposte, è rispettato anche in caso di applicazione del principio della curva degli interessi.

Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n. 48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “*Il calcolo dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del contratto di credito*”. Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi e risulti normalmente più oneroso per il consumatore, la sua applicazione è ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e richiede al consumatore l’esecuzione di conteggi non complessi. In sintesi, con il criterio del *pro rata temporis* la ripartizione degli oneri viene elaborata dividendo gli stessi per il numero delle rate (dunque ad ogni mensilità viene attribuita una percentuale degli oneri pari ad $1/\text{numero rate}$), mentre con il criterio della curva degli interessi la ripartizione degli oneri viene elaborata – con una semplice proporzione – determinando

preliminarmente il rapporto tra la quota interessi di ogni singola rata ed il totale interessi del finanziamento (ricavando l'incidenza percentuale degli interessi di ogni rata) e poi moltiplicando l'ammontare complessivo degli oneri per il rapporto individuato in corrispondenza di ogni singola rata, distribuendo in tal modo l'onere per tutta la durata del finanziamento in proporzione all'incidenza dell'interesse su ogni singola rata (rispettando, quindi, l'andamento della curva degli interessi). Si osserva inoltre, con riferimento alla suddetta disciplina UE non ancora in vigore, che l'art. 7 co. I lett. s) prevede che *“nel contratto di credito figurino, in modo chiaro e conciso (...) un riferimento al diritto al rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore di ottenere un indennizzo e una spiegazione trasparente e comprensibile delle modalità di calcolo dell'indennizzo che il consumatore deve al creditore”*, indicando dunque come eventuale (*“se del caso”*, ovvero *“where applicable”* nella versione in lingua inglese o *“le cas échéant”* nella versione in lingua francese) l'esplicito inserimento nel contratto delle istruzioni per il conteggio.

Si osserva peraltro che nel caso in esame parte appellata ha contestato l'assenza di sottoscrizione del piano di ammortamento, ma la doglianza non può essere condivisa, in quanto tardivamente formulata solo in sede di comparsa conclusionale; in ogni caso, il piano di ammortamento può considerarsi sottoscritto *per relationem* (circostanza che assorbe l'analisi del rilievo dell'eventuale mancata sottoscrizione sulla conclusione accolta).

Per tali motivi, il criterio convenzionale della curva degli interessi deve ritenersi applicabile, in quanto, sebbene meno favorevole per il consumatore rispetto al *pro rata temporis* – in termini di importi e semplicità dei calcoli – non può ritenersi che si tratti di un criterio vessatorio, oltretutto idoneo a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 codice del consumo.

In applicazione di tale criterio, a parte appellata vanno, pertanto, rimborsati gli importi di euro 288,75, quali spese di istruttoria, ed euro 198,26, quali restante 40% delle commissioni rete distributiva (essendo già stata corrisposta la percentuale del 60% originariamente prevista), per un totale di euro 487,01, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Considerato che BANCA XYZ ha già corrisposto a CONSUMATORE XYZ euro 705,17 (in maniera incontestata tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), alla luce del parziale accoglimento dell'appello, lo stesso va condannato alla restituzione di euro 218,16 (pari ad euro 705,17 - 487,01) a favore dell'istituto, in accoglimento della domanda formulata da quest'ultimo. Sul tema, deve osservarsi che sulla base della condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, *“il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato”* (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 27131/2018); si emette tuttavia in questa sede statuizione di condanna, in quanto la sentenza di appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di quest'ultima non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna

alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo a tal fine che il *solvens* si attivi in via monitoria, ovvero che formuli, in sede di gravame, un'apposita domanda in tal senso, come avvenuto nel caso in esame (Cass. civ., Sez. III, n. 12387/2016; sotto altri profili si rinvia a Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16559/2005; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24475/2019). Gli interessi (al tasso legale) vanno riconosciuti, trattandosi di ricezione in buona fede ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla data della domanda, ovvero dal 14.04.2021, data della notifica dell'atto di appello.

Per quanto concerne il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese di primo grado, l'istituto appellante ha censurato la condanna al pagamento di euro 750,00 oltre accessori ed euro 50,00 per spese vive (rispetto ad una condanna per l'importo di euro 705,17), in quanto sono stati applicati i valori medi e non quelli minimi ed è stata inclusa la fase istruttoria-di trattazione, che in realtà non si è celebrata.

Il motivo merita parziale accoglimento, in quanto in primo grado la fase istruttoria-di trattazione è stata assente – non essendo stata svolta alcuna attività inquadrabile tra quelle previste dall'art. 4 co. V lett. c del D.M. 55/2014 – e, inoltre, sussistono i presupposti per un'applicazione del parametro minimo per la fase decisionale, stante il carattere documentale del procedimento; non si ritiene invece doversi applicare i parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva, in relazione al carattere complesso e mutevole della disciplina in esame al tempo della proposizione della domanda, nonché del carattere di parziale novità delle questioni relative agli oneri di intermediazione ed all'applicazione del criterio della curva degli interessi. Di conseguenza, tenuto conto del valore della controversia (intervallo di valore sino ad euro 1.100,00), dell'attività espletata e delle questioni giuridiche esaminate, appare corretta la condanna di BANCA XYZ al pagamento di euro 207,00 per spese di lite (parametro medio per la fase di studio, pari ad euro 68,00; parametro medio per la fase introduttiva, pari ad euro 68,00; parametro minimo per la fase decisionale, pari ad euro 71,00), oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge; per i motivi sopra esposti con riferimento alla statuizione sul merito, il difensore anticipatorio (che in maniera incontestata ha già ricevuto la somma in esame, per l'importo totale di euro 887,20 inclusi accessori) deve dunque essere condannato alla restituzione di euro 543,00, al netto degli accessori (importo derivante da euro 750,00 - 207,00).

In conclusione, tenuto conto delle superiori motivazioni, l'appello proposto da BANCA XYZ nei confronti della sentenza n. 335/2021 emessa dal Giudice di pace di Acireale deve essere parzialmente accolto, in quanto il rimborso deve essere riconosciuto all'odierno appellato nella misura di euro 487,01, anziché di euro 705,17; su tale importo, trattandosi di debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, dalla data della domanda (15.04.2021, data della notifica della citazione in primo grado). Deve inoltre modificarsi, in accoglimento del relativo motivo di appello, la statuizione sulle spese, con condanna di parte odierna appellante al pagamento dell'importo di euro 207,00 oltre accessori (anziché di euro 750,00); con riferimento ad entrambe le statuizioni vanno inoltre emesse le pronunce restitutorie, nei termini suddetti.

Alla luce delle significative innovazioni, a livello di giurisprudenza e normativo, intervenute in corso di giudizio (considerato, tuttavia, che la sentenza *Lexitor* è stata emessa prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado) e tenuto conto, altresì, del parziale accoglimento dell'appello, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite relative al presente grado tra le parti, nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018. Per la restante quota della metà, le spese vengono poste a carico dell'appellante parzialmente soccombente e quantificate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed al parametro minimo per la fase decisionale ai sensi del D.M. 55/2024, per le medesime ragioni già esposte con riferimento al corrispondente motivo di appello relativo alla sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2941/2021, così decide:

- in parziale accoglimento dell'appello proposto da BANCA XYZ, annulla parzialmente la sentenza n. 335/2022 emessa dal Giudice di pace di Acireale, condannando BANCA XYZ alla restituzione a CONSUMATORE XYZ del minore importo di euro 487,01, oltre interessi legali a decorrere dal 15.04.2021, ed al pagamento a favore del difensore avv. XYZ ai sensi dell'art. 93 c.p.c. del minore importo, per le spese di lite del procedimento di primo grado, di euro 207,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- di conseguenza, condanna CONSUMATORE XYZ alla restituzione ad BANCA XYZ di euro 218,16, al netto degli accessori, e l'avv. XYZ alla restituzione ad BANCA XYZ di euro 543,00, al netto degli accessori, oltre interessi al tasso legale dal 14.04.2021;
- compensa le spese di lite del presente grado tra le parti nella misura della metà;
- condanna BANCA XYZ al pagamento della metà delle spese di lite del presente grado in favore di CONSUMATORE XYZ, quantificate, per la quota, in euro 181,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.

Catania, 11.08.2024

Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone